

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1971

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », i componenti del Consiglio eletti dal Parlamento, oltre a risultare incompatibili nei confronti di diverse cariche (membro del Parlamento o dei consigli regionali, giudice della Corte costituzionale, Ministro o Sottosegretario di Stato), non possono, finchè sono in carica, « essere iscritti negli Albi professionali », nè « essere titolari di imprese commerciali, nè far parte di consigli di amministrazione di società commerciali ». È evidente perciò come alla scadenza del mandato, che non è nemmeno immediatamente rinnovabile (art. 32, legge citata), i componenti eletti dal Parlamento che cessano dalla funzione e che si trovano già in avanzata età (come è noto, per disposto dall'articolo 104, comma quarto della Costituzione essi sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche

e gli avvocati dopo quindici anni di servizio), incontrino un fortissimo ostacolo alla ripresa dell'attività professionale rimasta appunto interrotta per quattro anni.

Appare equo pertanto che venga loro concessa una speciale indennità che li compensi, almeno in parte, delle sfavorevoli conseguenze economiche connesse alla situazione ora esposta (in analogia anche al trattamento previsto per altre categorie di persone che hanno esercitato elevate funzioni e che cessano dalla carica).

L'indennità è stata determinata in una somma fissa (lire cinque milioni) in considerazione del fatto che un suo collegamento all'importo dell'emolumento mensile percepito dai componenti del Consiglio, ad esempio, nel corso dell'ultimo anno, avrebbe causato ingiuste disparità di trattamento; posto che, secondo principi generali già acquisiti dall'ordinamento, l'emolumento mensile da considerare ai fini in parola dovrebbe comprendere, oltre all'assegno men-

sile previsto dall'articolo 40, comma secondo della legge citata, la indennità di lire cinquemila per ogni seduta alla quale abbiano partecipato.

Poichè fra gli eletti dal Parlamento possono esservi componenti che, oltre ad esercitare la professione, fruivano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato (come i professori o gli assistenti universitari di ruolo di materie giuridiche iscritti agli Ordini degli avvocati e dei procuratori), ai quali viene corrisposto, durante la permanenza in carica, il trattamento più favorevole fra quello originario e quello spettante quali componenti del Consiglio (articolo 40, comma terzo della legge citata), appare opportuno che agli stessi, in luogo dell'indennità sopra menzionata e in con-

formità a quanto disposto, tra l'altro, dall'articolo 2, comma secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 265, per i professori universitari e i magistrati che cessano dalla carica di giudici della Corte costituzionale, venga conservata l'eventuale eccedenza di stipendio, da considerarsi quale assegno personale ai sensi dell'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), salvo, quindi, il suo graduale riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera.

L'articolo 4, poi, provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire cinque milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Art. 2.

In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

Art. 3.

Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'asse-

gno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verrà attribuito, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennità disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennità di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualità di dipendenti statali.

Art. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 farà carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.